



Vico Morcote, 12 novembre 2013

RM 587– 13 dell'11.11.2013

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE PIANTAGIONI A CONFINO CON STRADE COMUNALI E CANTONALI

Il Municipio di Vico Morcote, tenuto conto delle problematiche inerenti il rispetto l'ordinamento e della manutenzione delle piantagioni a confine con strade comunali e cantonali, ha deciso di emanare la seguente ordinanza che si riallaccia alle Normative di attuazione del Piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 2011) e che di seguito riproduciamo.

Art. 17 **Protezione del panorama**

*Per la protezione del panorama il piano delle zone e quello del paesaggio indicano le linee panoramiche (strade e sentieri panoramici) da rispettare o da valorizzare, per i quali sono da applicare le seguenti prescrizioni, complementari a quelle di zona: **1** Per le strade e i sentieri panoramici designati sui piani delle zone e del paesaggio: ogni edificio, impianto o arredo (siepi vive, muri di cinta, ecc..) deve essere contenuto in un fascio di rette inclinate di 4° sotto l'orizzonte, tracciate a partire dal confine della particella all'altezza di 1 m sopra il campo viabile e il sentiero panoramico. **2** In deroga al cpv. 1 è permessa la realizzazione di: a) muri di cinta, siepi, ringhiere ecc.: m. 1.00 di altezza sopra il livello della strada cantonale, b) accessori aperti ai lati ad uso posteggio, c) corpi tecnici per l'accesso ai fabbricati solo se completamente trasparenti. **3** In caso di particolari valori paesaggistici, il Municipio può inoltre imporre restrizioni alla formazione di posteggi e piantagioni.*

Art. 22 **Opere esterne ai fabbricati e loro aspetto esteriore**

1 Spazi esterni non edificati e recinzioni in generale: a) Gli spazi esterni non edificati compresi tra gli edifici, i fondi privati contigui, e l'area pubblica devono essere tenuti in condizioni decorose ed evitare immissioni nocive a terzi. b) Le recinzioni formate da assiti in legno o da altri materiali di fortuna simili, che definiscono aspetto indecoroso verso i fondi privati contigui e l'area pubblica, non sono ammesse, neppure in via provvisoria. Sono riservati gli impianti di cantiere. c) Le recinzioni in filo spinato o comunque quelle che presentano un pericolo per il transito veicolare e pedonale sono proibite. d) Lungo le strade cantonali valgono pure, se più restrittivi, i disposti della legge sulle strade. e) L'altezza di recinzioni o siepi lungo le strade panoramiche, a confine con l'area pubblica, è regolata dall'art. 17.

Art. 30 **Recinzioni, siepi, piantagioni**

*1 Lungo i percorsi veicolari e pedonali:- arretramento dal confine per siepi e piantagioni: m 0.50, ad eccezione del nucleo e dove vi sono marciapiedi esistenti o previsti;- H massima: m. 1.80, ove risultassero di ostacolo alla visibilità per la sicurezza veicolare l'altezza non potrà superare m. 0.80. Possono essere concesse deroghe all'altezza, per un supplemento massimo di ml. 1.00, quali misure di protezione contro l'inquinamento fonico ad eccezione delle proprietà situate a valle delle strade Cantonali. **2** Lungo le strade ed i percorsi panoramici vale l'art. 17. **3** Lungo il confine tra due proprietà private:- H massima: m. 1,80- qualora esista un accordo scritto tra i rispettivi proprietari, tale altezza può essere aumentata- se i fondi non sono allo stesso piano l'altezza è misurata da quello superiore (terreno naturale). **4** Lungo le pubbliche vie sono vietate le recinzioni che rappresentano un pericolo per il traffico veicolare o quello pedonale o sono di impedimento alla visibilità o alla circolazione. **5** Le siepi devono costantemente essere mantenute, nel rispetto delle altezze massime prescritte alle cifre precedenti; **devono essere eliminate tutte le parti di siepi o di alberi o di altra vegetazione sporgenti dal confine su percorsi pubblici**, quelle che arrecano disturbo alla visibilità o circolazione fino ad un'altezza di ml 5,00 dal livello strada. **6** Il*

Municipio può ordinare un'adeguata delimitazione delle aree private quando ciò sia necessario per evitare pericoli a terzi. 7 Per le distanze delle piantagioni d'alto fusto fra proprietà private, proprietà private e pubbliche, come pure all'interno delle stesse vale quanto disposto nel complemento del codice civile svizzero, articoli 155 - 163. (LAC)

Art. 31. Manutenzione

1 I proprietari sono obbligati ad eseguire la manutenzione necessaria per l'abitabilità degli stabili e per il decoro dei medesimi, per la sicurezza pubblica nonché quella dei fondi non edificati. 2 Le piante su proprietà privata che sono pericolanti o che limitano la visuale verso strade, piazze pubbliche o edifici di interesse pubblico possono essere fatte sfrondare o rimuovere dal Municipio, se l'intimazione scritta al proprietario è disattesa. 3 Il Municipio può imporre la sostituzione di alberi rimossi abusivamente.

Art. 37. Elementi naturali protetti

1 Sono considerati elementi naturali protetti gli oggetti e gli ambienti emergenti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del paesaggio. In particolare: a) i corsi d'acqua, le loro rive e la vegetazione ripuale e tutte le zone umide; b) le siepi e i boschetti; c) i muri a secco; d) i prati secchi; e) gli affioramenti rocciosi. 2 Per gli elementi naturali segnalati è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico presente. Deroghe possono essere autorizzate dal Municipio d'intesa con l'Autorità cantonale competente, subordinate a una loro sostituzione confacente ai sensi della LPN (art. 18ter). 3 Normative particolari: a) E' vietato qualsiasi intervento che possa alterare le caratteristiche naturali dei corsi d'acqua, delle loro rive e della loro vegetazione ripuale. A tutela dei corsi d'acqua e del loro spazio, nel Piano del paesaggio e delle zone sono definite, a contatto con le zone edificabili, le loro zone di protezione in base alle Direttive pubblicate dall'UFAEG il 14 dicembre 2001 (Istruzioni per la protezione contro le piene). Le distanze minime di protezione possono variare da 5 m a 15 m in funzione della larghezza naturale del fondo del letto del corso d'acqua; nel caso particolare dei canali, la zona di protezione corrisponde con il filo esterno degli argini. b) Gli eventuali interventi di manutenzione e consolidamento (alveo, rive) dovranno essere effettuati, nel limite del possibile, secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica. c) I prati secchi vanno gestiti in maniera estensiva con 1 sfalcio dopo il 1° di luglio; è inoltre vietata qualsiasi forma di concimazione. d) Lungo i margini delle siepi e dei boschetti deve essere osservata una fascia di rispetto di almeno 5 m. La manutenzione delle siepi deve limitarsi ad un decespugliamento periodico (ogni 5-10 anni). e) E' vietata l'eliminazione dei muri a secco e qualsiasi manomissione che ne alteri il pregio naturalistico. f) E' vietato modificare gli habitat favorevoli ai rettili.

Art. 48. Zona residenziale lago (RL)

1 La zona RL (zona residenziale lago) si estende all'area compresa tra la strada cantonale Melide-Morcote ed il lago di Lugano, ed è soggetta alla legge rive laghi che qui si richiama. 2 Nella zona RL sono ammessi edifici a carattere residenziale, a scopo socioculturale e d'interesse pubblico e comunitario, nonché le attrezzature relative e le attività non moleste. 3 In modo da consentirne la massima godibilità da parte del pubblico. A tale scopo: a) La vegetazione di ripa è considerata protetta. In questa zona sono da salvaguardare e da valorizzare tutti gli aspetti caratteristici e di pregio dell'ambiente lacuale, in generale sono da evitare tutte quelle piantagioni che, per la loro natura e distribuzione sul territorio, ostacolano la vista verso il lago per un lungo tratto. Le domande di costruzione nella zona RL devono essere corredate da un piano di situazione con l'esatta indicazione della vegetazione nonché di tutte le opere di sistemazione del terreno. b) Lungo il ciglio della strada cantonale sono ammessi parapetti o siepi di altezza non superiore a m. 1.00 dal livello stradale. c) Possono essere autorizzati il ripristino dell'aspetto naturale e gli accorgimenti necessari per la stabilizzazione della riva purché non contrastino con gli obiettivi sopra descritti. 4 Per la zona RL valgono inoltre le seguenti norme edificatorie particolari: a) Indice di sfruttamento: 0.4. b) Indice di occupazione: 30%. c) Altezza degli edifici: vedi art. 17 cpv.1 (strade panoramiche). Per costruzioni

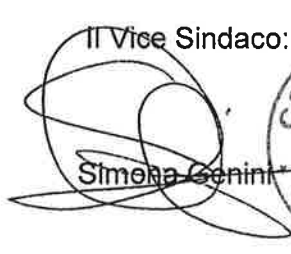
accessorie ed annesse, destinate unicamente ad uso di accesso e di autorimessa per gli edifici principali, il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, può concedere deroghe alla limitazione dell'altezza se esiste un bisogno fondato e se non ne risulta un'alterazione del paesaggio o un eccessivo ostacolo della vista verso il lago. Dette costruzioni non devono sorpassare comunque il livello della strada cantonale per più di m. 3.00. Per motivi ambientali, dette costruzioni devono essere eseguite in struttura leggera, aperte ai lati con tetto e parapetti trasparenti. d) Distanza da confine: vale l'art. 18. (La delimitazione tra il demanio pubblico e la proprietà privata è considerata quale confine). 5 Costruzioni a scopo pubblico o parapubblico, le quali per le loro intrinseche funzioni, necessitano di un contatto diretto con il lago e le cui altezze al piano terra non superano m. 4.00 dal livello medio del lago, possono sorgere ad una distanza di confine dal demanio pubblico inferiore di quella minima prevista al precedente capoverso 4d), a condizione che si rispettino gli obiettivi generali per la protezione e la salvaguardia della riva.

In considerazione di quanto precede, il Municipio

ORDINA

1. È fatto obbligo ai proprietari di terreni di mantenere in modo decoroso e conforme ai disposti di cui sopra i propri fondi, prati, giardini, orti, terreni incolti.
2. I lavori di sistemazione, manutenzione e inerenti, di cui alla presente Ordinanza, dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dell'intimazione fatta dal Municipio.
3. In caso di inadempienza dei lavori indicati il Municipio, provvederà, a spese del proprietario del fondo, agli interventi necessari conformemente ai disposti legali. A tal proposito si segnala che nonostante il termine decennale di tolleranza di cui l'art. 160 LAC, secondo giurisprudenza, il Municipio ha la facoltà di far rimuovere/modificare piantagioni nel caso in cui queste creino delle immissioni nocive.
4. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono passibili di multa ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale e art. 145 e segg. della LOC, riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.
5. Questa Ordinanza annulla ogni e qualsiasi precedente disposto in materia di piantagioni a confine con strade comunali e cantonali.
6. La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Vice Sindaco:  Il Segretario: 
Simona Genini  Davide Ferranti

Pubblicazione: La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 15 novembre al 30 novembre 2013.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

